

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3911 di mercoledì 07 dicembre 2016

L'ABC della formazione: la formazione del Datore di Lavoro RSPP

Un intervento fa il punto della situazione attuale relativa alla formazione dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione. La normativa, i percorsi formativi e la scadenza dell'11 gennaio 2017.

Imola, 07 dic ? Dopo aver riepilogato in questi mesi le norme e le specificità della formazione per i lavoratori, per i dirigenti e preposti e per l'abilitazione a particolari attrezzature di lavoro, ci soffermiamo oggi sulla **formazione del Datore di Lavoro RSPP**, cioè del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DLSP), ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e nei limiti previsti dall'Allegato II.

E lo facciamo attraverso il contenuto di un intervento al convegno "**Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo**" - che si è tenuto a Imola il 25 novembre 2015 nell'ambito delle **Settimane della Sicurezza 2015** organizzate dall' Associazione Tavolo 81 Imola ? e in relazione alla necessità di ricordare la prossima **scadenza** dell' 11 gennaio 2017 per l'aggiornamento dei **Datori di lavoro RSPP** che si sono formati entro l'11 gennaio 2012.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0399] ?#>

Tuttavia prima di presentare l'intervento ci soffermiamo brevemente su quanto contenuto, in merito alla formazione del DLSP, nel recente " Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni". Accordo approvato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza Stato Regioni ed entrato in vigore il 3 settembre.

Tra le "Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro" del nuovo Accordo sono riportate indicazioni per il **datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione:**

- un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, secondo quanto individuato nella tabella di cui all'allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008), può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell'attività dei propri lavoratori;

- analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui all'allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008) nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.

Veniamo ora all'intervento "**Formazione e addestramento: facciamo il punto**", o almeno alla sua parte dedicata alla formazione del DLSPP, a cura della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l'unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell' Azienda USL di Imola).

Nel documento si riportano innanzitutto alcune **indicazioni normative**, a partire dall'**articolo 34** del D.Lgs. 81/2008:

- **comma 2:** *'il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo'* (omissis);

- **comma 3:** *'il datore di lavoro (omissis) è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo di cui al precedente comma (omissis).'*

E l'accordo definito è l' Accordo Stato-Regioni n.223 del 21 dicembre 2011, accordo che disciplina i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell'aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Veniamo al **percorso formativo** delineato.

Intanto si ha una **durata differenziata** in base al settore ATECO di appartenenza dell'azienda e quindi al livello di rischio:

- 16 ore settore ATECO rischio basso;
- 32 ore settore ATECO rischio medio;
- 48 ore settore ATECO rischio alto.

Chiaramente bisognerà tenere conto, quando entrerà in vigore, anche di quanto prima riportato e contenuto nel nuovo Accordo per la formazione di RSPP/ASPP.

Inoltre il percorso è organizzato in **Moduli** di cui vengono definiti i contenuti minimi:

- **Modulo 1. Normativo** - Giuridico - consentita modalità e-learning;
- **Modulo 2. Gestionale** - Gestione e organizzazione della sicurezza - consentita modalità e-learning;
- **Modulo 3. Tecnico** - Individuazione e valutazione dei rischi - non consentita modalità e-learning;
- **Modulo 4. Relazionale** - Formazione e consultazione dei lavoratori - non consentita modalità e-learning.

Riprendiamo alcune altre indicazioni riportate dalla relatrice:

- "frequenza obbligatoria: 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso";

- "in caso di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere 'in proprio' i compiti del servizio di prevenzione e protezione è tenuto a completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività".

L'Accordo indica poi che ci deve essere un **aggiornamento** ogni 5 anni "differenziato in base al settore ATECO di appartenenza dell'azienda" (è consentita la modalità e-learning):

- 6 ore settore ATECO rischio basso;
- 10 ore settore ATECO rischio medio;
- 14 ore settore ATECO rischio alto.

Concludiamo sottolineando ancora la scadenza dell'**11 gennaio 2017** e riportando anche le altre **scadenze** citate nella relazione:

- 11 gennaio 2014: "aggiornamento esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. 626/1994;
- **11 gennaio 2017**: aggiornamento Datori di Lavoro-RSPP formati fra l'11 gennaio 2007 e l'11 gennaio 2012".

Per Datori di Lavoro-RSPP formati dopo l'11 gennaio 2012 il quinquennio dell'aggiornamento ha inizio dalla data di completamento del corso".

" Formazione e addestramento: facciamo il punto. Formazione Datore di Lavoro RSPP", parte dell'intervento della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l'unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell'Azienda USL di Imola) al convegno "Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo" che si è tenuto a Imola nell'ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 (formato PDF, 531 kB).

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

RTM



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

